

IMPUGNAZIONI

Revocazione delle sentenze della Cassazione e sospensione dell'efficacia esecutiva

di Michele Ciccariè

Cass., Sez. VI-5, 17 settembre 2015, n. 18300

[Scarica la sentenza](#)

Impugnazioni civili - Revocazione delle sentenze della Cassazione - Cassazione con decisione

[1]

In accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte definiva tale sentenza veniva però impugnata dalla controparte sotto il profilo contestuale dell'Agenzia delle Entrate, resisteva emanava quindi, apposta ordinanza inidonea a restituire alla Suprema Corte ha dichiarato ammissibile – nonché fondata – l'istanza di sospensione. Infatti, quando si impugna per vizio o per difetto di fatto la sentenza della Cassazione emessa in sede di rinvio, il giudice può pronunciare la disciplina dell'art. 374, c. 1, lett. a) della Costituzione, in base alla quale «il giudice di rinvio non può pronunciare la cassazione della sentenza emessa in sede di rinvio, ma può pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa». In base a tale interpretazione, sul piano dell'interpretazione passiva del legislatore, non si può dire che la sentenza della Cassazione emessa in sede di rinvio, in mancanza di una pronuncia di rigetto, di cassazione con rinvio, o di accoglimento del ricorso con decisione della causa nel merito, costituisca titolo idoneo ad essere esecutiva. In base a tale interpretazione, il giudice di rinvio, in mancanza di una pronuncia di rigetto, di cassazione con rinvio, o di accoglimento del ricorso con decisione della causa nel merito, non può pronunciare la cassazione della sentenza emessa in sede di rinvio, ma può pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa. In base a tale interpretazione, il giudice di rinvio, in mancanza di una pronuncia di rigetto, di cassazione con rinvio, o di accoglimento del ricorso con decisione della causa nel merito, non può pronunciare la cassazione della sentenza emessa in sede di rinvio, ma può pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa.

Revocazione delle sentenze di merito emesse in occasione di giudizi di rinvio. Più precisamente, il giudice di rinvio, in mancanza di una pronuncia di rigetto, di cassazione con rinvio, o di accoglimento del ricorso con decisione della causa nel merito, non può pronunciare la cassazione della sentenza emessa in sede di rinvio, ma può pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa. In base a tale interpretazione, il giudice di rinvio, in mancanza di una pronuncia di rigetto, di cassazione con rinvio, o di accoglimento del ricorso con decisione della causa nel merito, non può pronunciare la cassazione della sentenza emessa in sede di rinvio, ma può pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa.

in pendenza del giudizio revocatorio.